

-----STATUTO-----

" COFIDI CALABRIA- CONSORZIO GARANZIA COLETTIVA FIDI TRA LE  
-----PICCOLE E MEDIE IMPRESE CALABRESI"-----

-----TITOLO I-----

-----Denominazione - Sede - Durata - Scopo - Oggetto-----

-----Art.1 - Denominazione-----

E' costituito tra i piccoli e medi imprenditori, che esercitano la loro attività in Calabria, il Consorzio con attività esterna, ai sensi dell'art. 2602 e seguenti e 2612 ss. C.C., denominato "COFIDI CALABRIA - CONSORZIO GARANZIA COLETTIVA FIDI TRA LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE CALABRESI", operanti in tutti i settori economici, che può anche essere più brevemente denominato "COFIDI CALABRIA", in seguito semplicemente "Consorzio".

Il Consorzio potrà provvedere alla registrazione del marchio denominativo "COFIDI", già identificativo del Consorzio di garanzia collettiva fidi tra gli operatori commerciali, turistici, di servizi della Calabria, al fine della sua utilizzazione per contraddistinguere la prestazione di garanzie collettive, e servizi connessi, prevista dal successivo art 4.

-----Art. 2 - Sede-----

Il Consorzio ha sede nel comune di Catanzaro alla Piazza G. Garibaldi, n. 16 e potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio Nazionale.

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire e sopprimere, uffici e sedi operative, sedi secondarie in Italia, nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato, senza che ciò costituisca variazione sostanziale dello statuto.

-----Art. 3 - Durata-----

Il Consorzio ha durata sino al 31.12.2100; la durata può essere prorogata, od il Consorzio anticipatamente sciolto, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Consorziati.

-----Art. 4 - Scopo e oggetto-----


Il Consorzio ha scopo mutualistico e si propone nel rispetto delle riserve di attività prevista dalla legge, di promuovere e favorire, mediante l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi ad essa connessi, l'accesso al credito delle imprese aderenti, per lo sviluppo delle loro attività economiche.

In particolare il Consorzio, con l'utilizzazione di risorse provenienti dai consorziati, dagli enti sostenitori e da terzi, nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto, rilascia in via mutualistica e imprenditoriale garanzie collettive volte a favorire il finanziamento delle imprese consorziate, da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, ed ogni altra attività di garanzia prevista da norme di legge specifiche e/o particolari.

Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, il Consorzio può effettuare (in via esclusiva e nel rispetto

Notaio

DOTT. GIANLUCA PERRELLA  
Catanzaro - Via V. Pugliese 30 - tel. 0961-720584 - E-mail: gperrella@notariato.it



delle riserve di attività previste dalla legge) tutti i servizi connessi o strumentali a questa attività e concludere contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio. -----

Il Consorzio pertanto, per il conseguimento dello scopo sociale, nell'interesse dei propri consorziati, si propone di:-----

1. concedere garanzie fidejussorie ed avalli, rilasciare crediti di firma di qualsiasi natura ad Istituti di Credito, società e Consorzi Finanziari, Enti pubblici e privati, a terzi in genere per favorire la concessione di finanziamenti di breve o di medio-lungo termine;-----
2. effettuare operazioni di contro-garanzia e/o di co-garanzia sulle garanzie prestate dai Confidi aderenti a propri consorziati;-----
3. promuovere, coordinare e disciplinare le operazioni di credito stipulando anche convenzioni con Istituti di Credito ed altri enti finanziari ed economici;-----
4. prestare assistenza tecnica e amministrativa per operazioni di credito e finanziarie in genere;-----
5. promuovere e sviluppare studi e ricerche;
6. esercitare ogni attività utile alla ottimizzazione della gestione finanziaria ed in via principale i servizi connessi o complementari all'attività di cui ai punti 1) e 2). -----

Ai soli fini esemplificativi e non esaustivi il Consorzio può ad esempio:-----

a) stipulare accordi e/o convenzioni con i soggetti di cui al precedente punto 1) allo scopo di offrire le migliori condizioni per fidi, finanziamenti ed ogni tipo di operazione creditizia, costituendo appositi fondi rischi anche sotto forma non monetaria;-----

b) prestare specifica assistenza per il perfezionamento e la gestione di ogni operazione di finanza semplice o strutturata;

c) contribuire all'accrescimento della cultura d'impresa nel campo economico-finanziario attraverso ogni forma di formazione, seminari, convegni ed altre attività di aggiornamento professionale sulle problematiche connesse alla gestione finanziaria e creditizia dell'azienda;-----

d) promuovere la costituzione o partecipare a fondi interconsortili di garanzia e ad enti, società ed organizzazioni regionali o nazionali, aventi lo scopo di coordinare o potenziare le attività dei confidi;-----

e) partecipare a iniziative, programmi, strumenti di garanzia a favore delle piccole e medie imprese gestiti da istituzioni, enti e società europei, italiani ed esteri, concludendo appositi accordi e potendo essere destinatario di contro-garanzie e di interventi di reintegro delle perdite;-----

f) fornire ogni altro servizio finanziario previsto dalla normativa vigente.-----

Il Consorzio non ha fini di lucro ed è posto il divieto di distribuire utili o avanzi di ogni genere e sotto qualsiasi for-

ma alle imprese consorziate.-----

Per l'espletamento della propria attività il Consorzio potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria - questa ultima attività comunque non nei confronti del pubblico - ritenute utili al conseguimento dell'oggetto sociale, nonché assumere partecipazioni, anche in consorzi e società consortili, le cui finalità siano coerenti col migliore raggiungimento degli scopi sociali. Inoltre, per lo svolgimento delle attività di cui sopra, il Consorzio potrà istituire uno o più uffici esterni, nelle forme e con le modalità che riterrà più opportune.-----

Il Consorzio può svolgere la propria attività di cui ai punti c) - d) - e) anche con terzi non consorziati, in via secondaria e non prevalente.-----

Quando ne ricorrano i presupposti, il Confidi può aderire a fondi di garanzia interconsortile ai sensi dell'art. 13, § 20 e segg. Legge 24 novembre 2003, n. 326-----

## -----TITOLO II-----

### -----Consorziati-----

#### -----Art. 5 - Requisiti e numero dei consorziati-----

Il numero dei consorziati è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge ed in ogni caso non inferiore al numero di 50. Possono essere ammessi come consorziati: -----

- le piccole e medie imprese - artigiane, agricole, industriali, commerciali, turistiche e di servizi- operanti su tutto il territorio Nazionale;-----
- le organizzazioni no-profit e del volontariato sociale;-----
- i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva dei fidi tra piccole e medie imprese-----


Si considerano piccole e medie le imprese che soddisfano i requisiti indicati nella disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministero delle attività produttive. -----

Al Confidi possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali indicati dall'Unione Europea ai fini degli interventi della Banca Europea degli Investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese consorziate. -----

#### -----Art. 6 - Enti sostenitori-----

Il Consorzio può accettare contributi e garanzie, purché non finalizzati a singole operazioni, da parte di enti pubblici e privati e dalle imprese di maggiori dimensioni che, non potendo essere consorziati ai sensi dell'art.5, intendono sostenere l'attività consortile. -----

Gli enti di cui al precedente comma, non divengono consorziati e non possono fruire delle attività consortili -----



-----Art.7 - Ammissione dei consorziati-----

Per l'ammissione a consorzio si deve presentare apposita domanda scritta al Consorzio, sottoscritta dal legale rappresentante. Sulla domanda di ammissione a consorzio, una volta accertati i requisiti di cui al precedente art. 5, delibera il Consiglio di amministrazione il quale, in caso di accoglimento, entro sessanta giorni, comunica la deliberazione all'interessato e provvede alla relativa annotazione nel libro dei consorziati.

Il domicilio dei consorziati per quel che concerne i rapporti con il Consorzio è quello risultante dal libro consorziati. Il consorzio ha l'onere di comunicare ogni variazione di domicilio.

-----Art. 8 - Obblighi dei consorziati-----

I consorziati sono obbligati a:-----

- a) versare la quota di partecipazione;-----
- b) corrispondere, in favore del Consorzio, nella misura minima prevista dalla normativa vigente, le commissioni sulle garanzie ottenute, secondo le modalità deliberate da Consiglio di Amministrazione;-----
- c) ottemperare a tutti gli obblighi previsti, ivi inclusi, il contributo sotto forma di deposito cauzionale o pegno sulle somme garantite secondo le modalità stabilite negli specifici casi;-----
- d) comunicare ogni variazione della sede, dello statuto consortile, e degli elementi rilevanti la propria situazione giuridica, economica e finanziaria;-----
- d) trasmettere al Consiglio di amministrazione i dati e le notizie da questo richiesti e attinenti all'attività economica svolta, all'oggetto consortile, e in particolare quelli relativi al rispetto dei parametri dimensionali delle piccole e medie imprese nonché all'eventuale trasferimento dell'azienda, a fusioni, scissioni, trasformazioni nonché ad altre operazioni straordinarie e alla cessazione dell'attività imprenditoriale. -----
- e) osservare il presente Statuto, il Regolamento Interno, se redatto, ed ogni deliberazione adottate dagli organi consortili;-----

-----Art. 9 - Perdita della qualità di consorzio-----

La qualifica di consorzio si perde per morte (in caso di persona fisica), per recesso, decadenza, esclusione, trasferimento della quota consortile, scioglimento dell'Ente o della persona giuridica consorzio.

-----Art.10 - Morte del consorzio-----

In caso di morte, gli eredi del consorzio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di consorzio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione, di cui all'art.5. L'accertamento del possesso di tali requisiti è sancito con delibera del Consiglio di amministrazione.

-----Art. 11 - Recesso-----

Il recesso é ammesso soltanto nei casi previsti dalla legge, nel caso di scioglimento e messa in liquidazione dell'ente consorziato e quando vengono a mancare i requisiti previsti per l'appartenenza al Consorzio.-----

Il recesso del consorziato è ammesso con preavviso di novanta giorni dopo che sono trascorsi due anni dall'ingresso nel Consorzio.-----

Il consorziato può recedere dalla consorzio nei casi previsti dall'art. 2437, comma primo, c.c., dall'art. 2530, ultimo comma, c.c., e negli altri casi previsti dalla legge. Il recesso non può essere parziale.-----

Il consorziato che intenda recedere deve farne dichiarazione scritta inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio di amministrazione, il quale, entro sessanta giorni dalla ricezione, constata se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso e deve darne comunicazione al consorziato.-----

Il consorziato che ha ottenuto garanzie o finanziamenti per il tramite della consorzio non può recedere sino a quando non abbia provato d'avere adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dalle operazioni in corso. -----

-----**Art. 12 - Decadenza del consorziato**-----


La decadenza é pronunciata dal Consiglio di Amministrazione quando vengono a mancare i requisiti necessari per l'appartenenza al consorzio.-----

La decadenza diviene operativa negli stessi termini e modalità dell'esclusione, di cui all'articolo successivo-----

-----**Art. 13 - Esclusione del consorziato**-----

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione nei confronti del consorziato che:-----

- venga a trovarsi in stato di liquidazione coatta amministrativa o fallimento o sotto procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata; -----
- abbia subito condanne ad una pena che comporti la interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;-----
- perda i requisiti di ammissione previsti dall'art.5; -----
- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento Interno se redatto, alle deliberazioni adottate dagli organi consortili;-----
- non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualsiasi titolo verso il consorzio;-----
- si renda moroso nell'integrale pagamento della quota consorziale sottoscritta e dei corrispettivi dovuti al consorzio;-----
- svolga o tenti di svolgere attività concorrenziale o in contrasto con gli interessi del consorzio;-----
- danneggi o tenti di danneggiare in qualunque modo, moralmente o materialmente, gli interessi del consorzio;-----
- non possa più partecipare al proseguimento dell'oggetto consorzio, anche a seguito della cessazione dell'attività o della messa in liquidazione.-----



Il consorziato inadempiente deve essere invitato da parte del Consiglio di Amministrazione a mettersi in regola e l'esclusione può essere deliberata trascorsi trenta giorni dal predetto invito e sempre che perduri lo stato di inadempienza.---  
Il provvedimento di esclusione deve essere motivato dal Consiglio di Amministrazione, con preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione.-----  
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei consorziati, da farsi a cura degli Amministratori;-----

-----Art. 14 - Responsabilità del consorziato uscente-----

Il consorziato che cessa di far parte del Consorzio risponde, fino a quando non siano trascorsi almeno 2 anni dalla effettiva cessazione dallo stato di consorziato, per eventuali obbligazioni assunte e versamenti di quote, e quant'altro previsti dallo Statuto e dall'eventuale Regolamento Interno.-----  
Qualora il consorziato receduto o escluso abbia assunto nei confronti o nell'interesse del Consorzio obbligazioni i cui effetti si producono anche successivamente al recesso o all'esclusione, queste dovranno comunque essere regolarmente adempiute. -----

Le previsioni dei commi precedenti si applicano anche alle imprese consorziate ad eventuali confidi consorziati, sia nel caso in cui questo ultimo receda o sia escluso dal Consorzio, sia nell'ipotesi in cui l'impresa cessi di far parte del confido consorziato. -----

-----TITOLO III-----

-----Patrimonio-----

-----Art.15 - Patrimonio-----

Il patrimonio del Consorzio è costituito: -----  
a) dal Fondo Consortile che è variabile; -----  
b) dai Fondi Rischi - depositi cauzionali individuali di cui al successivo art. 17-----  
c) da Fondi Rischi indivisibili -----  
d) da Fondi Rischi, quali tutti gli eventuali contributi straordinari dei consorziati, dello Stato e di Enti Pubblici e da eventuali utili; eventuali altre riserve costituite anche da donazioni, lasciti ed elargizioni di associazioni e privati che indichino la precisa finalità dell'incremento dei fondi;--  
Tutti i fondi e le riserve sono indivisibili.-----

-----Art. 16 - Fondo consortile-----

Il fondo consortile di ammontare variabile non inferiore ad € 100.000,00 (euro centomila/00) è costituito dalle quote di partecipazione sottoscritte dai consorziati; esso è ripartito in quote di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) e la qualità di consorziato è provata dall'iscrizione nel libro dei consorziati. -----

Nessun consorziato può avere una quota superiore al 20% (venti per cento) del fondo consortile, né inferiore ad € 250,00 (euro duecentocinquanta/00).-----

Le quote sono nominative, indivisibili e non e' possibile co-

stituire sulle stesse diritti reali di godimento e/o di garanzia. E' fatto salvo il diritto del consorziato di recedere dalla consorzio a norma dell'art. 2530, ultimo comma, c.c. da esercitarsi, però, non prima che siano decorsi due anni dall'ingresso nella Consorzio. -----

Per la durata del consorzio i consorziati non possono domandare la divisione del fondo, né chiedere la liquidazione della quota del fondo consortile per cause di recesso o esclusione, i creditori particolari dei consorziati non possono fare valere i propri diritti sul fondo medesimo.-----

#### -----Art. 17 - Fondi rischi-----

I fondi rischi sono destinati in via esclusiva alla copertura di eventuali perdite sulle operazioni garantite dal Consorzio in forza delle convenzioni da questo stipulate. Sono costituiti da:-----

- a) depositi cauzionali individuali dei consorziati, infruttiferi, come stabilito dall'art.8, del presente Statuto;-----
- b) i contributi e le erogazioni di privati, di imprese, di Associazioni e di Enti in genere;-----
- c) gli avanzi di gestione se ad essi destinati.

Possono essere costituiti, con delibera del Consiglio d'Amministrazione appositi fondi rischi destinati in via esclusiva a specifiche operazioni, quali a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, la contro-garanzia o la co-garanzia.-----

#### -----TITOLO IV-----

##### -----Esercizio consorzio - Bilancio - Utili-----

#### -----Art. 18 - Esercizio consorzio - Bilancio-----

L'esercizio consorzio va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio consorzio, il Consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge e lo presenta ai consorziati per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio consorzio.-----

#### -----Art. 19 - Avanzi gestionali-----

Eventuali avanzi di gestione sono attribuiti al Fondo Rischi Indivisibile ex art.7 L. 240 del 21 maggio 1981 e possono essere utilizzati esclusivamente per iniziative rientranti all'oggetto del Consorzio. L'eccedenza attiva dell'esercizio e le riserve patrimoniali non potranno comunque essere oggetto di ripartizione tra i consorziati, ai quali non potranno mai spettare dividendi o interessi, neppure in caso di scioglimento del Consorzio, ovvero di recesso, decadenza, esclusione o morte del consorziato. -----

#### -----TITOLO V-----

##### -----Organizzazione interna-----

#### -----Art. 20 - Organi della Consorzio-----

E' adottato il sistema ordinario di amministrazione e controllo. Sono organi del Consorzio: -----

- a) l'Assemblea dei consorziati; -----

b) il Presidente;-----

c) il Vice presidente-----

d) il Consiglio di amministrazione; -----

e) il Collegio Sindacale; -----

d) il Comitato Tecnico;-----

Ai sensi del dell'art. 112 del D.L. 13.08.2010 n. 141, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi degli artt.24 e 25. -----

Tutte le cariche, ad eccezione del Collegio Sindacale e del Presidente, sono rivestite e accettate a titolo gratuito se non deliberato diversamente dall'Assemblea.-----

-----**Art.21 - Assemblea dei consorziati**-----

L'Assemblea é l'organo sovrano del Consorzio; le sue deliberazioni prese in conformità dello Statuto e della legge vincolano tutti i consorziati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.-----

All'Assemblea, partecipano tutti i consorziati. -----

Ogni consorziato ha diritto ad un solo rappresentante. I rappresentanti possono farsi, a loro volta, rappresentare per delega all'Assemblea dal rappresentante di altro consorziato; ciascun rappresentante non può avere più di due deleghe. Le deleghe possono essere conferite solo per singole Assemblee, con effetto anche per la seconda convocazione.-----

-----**Art. 22 - Convocazione dell'Assemblea**-----

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio e' convocata entro un termine non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio consorzio, nei modi previsti dai successivi comma, presso la sede consortile o in ogni altro luogo in Italia dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, su delibera del Consiglio di Amministrazione, ovvero su richiesta di almeno un decimo dei consorziati con diritto di voto. L'Assemblea e' inoltre convocata negli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.-----

L'Assemblea straordinaria può essere convocata in qualunque momento dal Presidente, anche su richiesta del Consiglio di Amministrazione o di tanti Consorziati che rappresentino almeno un terzo del loro numero complessivo e deve essere convocata nei modi previsti per l'Assemblea ordinaria.-----

Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'ordine del giorno contenente gli argomenti da trattare, la data e l'ora stabilite per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione. L'Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.-----

La convocazione deve effettuarsi a mezzo pubblicazione su un organo di stampa locale nella zona in cui ha sede il Confidi, almeno quindici giorni prima della data in cui è convocata l'Assemblea. -----

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa





regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati nell'Assemblea tutti i consorziati, anche per il tramite dei delegati, e partecipa altresì alla riunione assembleare l'intero Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

-----**Art. 23 - Riunioni dell'Assemblea**-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, dal Vice Presidente. In mancanza anche di questi ciascuna Assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei consorziati presenti o rappresentati.-----

I quorum costitutivi e deliberativi delle Assemblee ordinaria e/o straordinaria, sono indicati nel successivo art.26.-----

Delle riunioni assembleari deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario da quest'ultimo nominato, salvo che il verbale sia redatto da un notaio.-----

-----**Art. 24 - Rappresentanza in Assemblea**-----

I consorziati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri consorziati. La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante. La rappresentanza non può essere conferita ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, ai dipendenti della Consorzio.-----

-----**Art. 25 - Delibere dell'Assemblea dei consorziati- ordinaria e straordinaria**-----

L'Assemblea dei consorziati è ordinaria o straordinaria e delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge o dal presente Statuto.-----

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio consorzio.-----

L'assemblea ordinaria dei consorziati:-----

- approva il bilancio di esercizio della Consorzio e destina gli eventuali avanzi di gestione secondo il disposto dell'art. 19;-----

- nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione;-----

- nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale;-----

- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;-----

- delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.-----

Le nomine alle cariche consortili sono fatte a scrutinio segreto, salvo che non avvengano per acclamazione. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero dei voti.

L'assemblea straordinaria dei consorziati delibera su:-----



- modifiche dello statuto, -----  
- trasformazioni, -----  
- fusioni e scissioni, -----  
- proroga od eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, -  
- nomine e sostituzione dei liquidatori e sui loro poteri, ---  
- qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua  
competenza dalla legge o dal presente statuto. -----

----Art. 26 - Quorum Assemblea - Ordinaria e Straordinaria----  
L'assemblea ordinaria o straordinaria: -----

- in prima convocazione: è regolarmente costituita con la pre-  
senza di tanti consorziati che rappresentino - in proprio o  
per delega - almeno la metà più uno dei consorziati e delibera  
validamente in caso di assemblea ordinaria a maggioranza degli  
interventuti; in caso di assemblea straordinaria con il voto  
favorevole di almeno i due terzi degli interventuti;-----

in seconda convocazione: è regolarmente costituita qualunque  
sia il numero dei consorziati presenti o rappresentati e deli-  
bera validamente sia in caso di assemblea ordinaria che stra-  
ordinaria a maggioranza degli interventuti. -----

---Art. 27 - Composizione del Consiglio di amministrazione---

Il consorzio è amministrato da un Consiglio di amministrazione  
composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque)  
membri, anche non consorziati.-----

Gli amministratori durano in carica fino all'approvazione del  
bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e so-  
no rieleggibili.-----

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più ammi-  
nistratori, si applica l'art. 2386, primo, secondo e terzo  
comma, c.c.-----

Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea dei  
consorziati per la nomina dell'intero Consiglio deve essere  
convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può com-  
piere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.----

Il compenso del Presidente e dei Sindaci viene stabilito dal-  
l'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione. ----

-----Art. 28 - Adunanze del Consiglio di amministrazione-----

Il Consiglio di amministrazione si riunisce nella sede consor-  
zio o in altro luogo, almeno due volte l'anno e comunque tutte  
le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando  
ne sia fatta richiesta per iscritto dalla maggioranza dei suoi  
membri o da due Sindaci. In questi ultimi casi il Presidente  
deve convocare il Consiglio non oltre 30 giorni dal ricevimen-  
to della richiesta. -----

Il Consiglio viene convocato mediante lettera raccomandata,  
telefax, posta elettronica o altri mezzi telematici con prova  
di ricevimento, contenente l'indicazione del giorno, del luogo  
e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da  
trattare, da spedire almeno cinque giorni prima della riunione  
o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. In mancanza  
delle formalità di convocazione, la riunione del Consiglio è

valida con la presenza di tutti i consiglieri e dei sindaci in carica.-----


Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel caso di parità di voti, ha prevalenza la decisione alla quale accede il Presidente. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario che ne cura la redazione.-----

Non è ammessa la delega neanche a un altro componente del Consiglio.-----

-----**Art. 29 - Competenze e poteri del Consiglio**-----  
-----**di Amministrazione**-----

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione della Consorzio con la sola eccezione di quelli che per legge o per statuto spettano all'Assemblea dei consorziati o ad altri organi del Consorzio, e può pertanto compiere tutti gli atti sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione, e concludere tutti gli affari necessari, utili o opportuni per la realizzazione dell'oggetto consorzio. Rientrano fra i compiti del Consiglio:-----

- nomina il Presidente ed il Vice presidente del Consiglio d'Amministrazione;-----
- nomina il Comitato Tecnico e il Direttore Generale;-----
- amministrare il patrimonio consortile;-----
- istituire e determinare le competenze del Comitato Tecnico come al successivo art. 34;-----
- deliberare gli orientamenti strategici e le politiche gestionali;-----
- deliberare sull'ammissione, sul recesso e sull'esclusione dei consorziati;-----
- istituire i fondi rischi;-----
- deliberare la convocazione dell' Assemblea dei consorziati;
- deliberare la stipula e dare esecuzione alle convenzioni e agli accordi previsti dal presente Statuto;-----
- delibera l'attribuzione di deleghe ai Consiglieri e al Direttore Generale per lo svolgimento di specifiche funzioni gestionali e/o amministrative del Consorzio;-----
- determina il compenso del Direttore generale;-----
- determina la quota di partecipazione dei Consorziati al fondo consortile;-----
- effettuare ogni operazione di natura finanziaria o immobiliare, anche con enti non bancari, al fine della migliore gestione e dell'incremento del patrimonio consorzio, nel rispetto di quanto previsto dall'art.4;-----
- redigere il bilancio corredato da una relazione sull'andamento della gestione e curarne la presentazione all'Assemblea ordinaria dei consorziati per l'approvazione;-----
- redigere ed approvare il Regolamento Interno;-----
- l'istituzione di sedi secondarie, agenzie ed uffici;-----



- proporre all'Assemblea le modifiche allo statuto;-----

- proporre all'Assemblea il compenso del Presidente;-----

- autorizza i rimborsi spese sostenute dai consiglieri nell'esercizio delle proprie funzioni.-----

Al Consiglio di amministrazione è anche demandato il potere di far concorrere alla costituzione o di far partecipare il Consorzio, qualora lo ritenga opportuno, a fondi interconsortili e a enti, consorzio ed organizzazioni anche commerciali volti a coordinare o potenziare le attività dei Confidi. -----

----Art. 30 - **Presidente del Consiglio di Amministrazione**----

Il Presidente del Consiglio è eletto dall'Assemblea tra i membri facenti parte del Consiglio di Amministrazione. -----

Il Presidente: -----

- convoca, su delibera del Consiglio di Amministrazione, e presiede l'Assemblea dei consorziati; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;-----

- dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli altri organi della Consorzio;-----

- assume su proposta del Consiglio di Amministrazione i dipendenti del Consorzio e conferisce incarichi professionali a collaboratori esterni d'accordo con il Direttore Generale;----

- conferisce, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, mandati, deleghe e procure a consiglieri o al direttore per singoli atti o categorie di atti o anche per lo svolgimento di specifiche funzioni gestionali e/o amministrative del consorzio-----

-----Art. 31 - **Rappresentanza legale - Firma consorzio**-----

La firma consorzio e la rappresentanza legale della consorzio nei confronti di terzi e in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza o impedimento al Vice Presidente. -----

I soggetti di cui al precedente punto possono delegare, nei limiti dei poteri a essi spettanti, mediante procura, la firma e la rappresentanza consorzio a terzi, anche non consorziati, ma solo per determinati atti o categorie di atti. -----

Il Presidente è autorizzato a nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la consorzio davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. -----

Il Presidente dà esecuzione alle delibere del Consiglio, vigila sulla conservazione e sulla tenuta dei libri e delle scritture contabili, presiede le assemblee ordinarie e straordinarie, le sedute del Consiglio di Amministrazione.-----

Egli inoltre ha i seguenti poteri e facoltà:-----

a) stipulare le convenzioni con gli Istituti di credito, dopo aver sottoposto il testo all'esame del Consiglio;-----

b) stipulare e risolvere contratti di lavoro e di collaborazione;-----

c) esercitare in generale tutti i poteri di ordinaria gestione ed amministrazione;-----

- d) convocare l'Assemblea ed il Consiglio d'amministrazione  
e) proporre al Consiglio la nomina e la revoca del Direttore generale.

-----**Art. 32 - Collegio Sindacale e controllo contabile**-----

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti scelti tra soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

I sindaci durano in carica tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea generale convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza assoluta e devono risultare da verbale sottoscritto da tutti i presenti.

Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri previsti dagli artt. 2403 e segg. c.c.

Il controllo contabile sul Consorzio può essere affidato al Collegio Sindacale o ad un revisore o consorzio di revisione a scelta dell'Assemblea salvo che la legge ne imponga l'esercizio da parte di un revisore contabile o di una consorzio di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia e nominati dall'Assemblea.

-----**Art. 33 - Comitato Tecnico**-----

E' istituito un Comitato Tecnico che viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri.

Fanno parte del Comitato Tecnico:-----

a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;-----

b) il Direttore Generale;-----

c) n°1 (uno) membro scelto dal Consiglio di Amministrazione. -

La composizione e le attribuzioni del Comitato tecnico saranno stabilite dal Regolamento Interno.

Al fine di salvaguardare il fondo rischi dai pericoli connessi al default dei garantiti, è necessario il parere espresso dal Comitato Tecnico.


-----**Art. 34 - Direttore Generale**-----

Il Direttore del Consorzio coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli Organi consortili; dirige il Consorzio e il personale dipendente avendo la responsabilità dei relativi rapporti di lavoro e in genere dell'organizzazione del Consorzio; svolge la funzione di segretario degli organi consortili.

Su delega del Presidente, ha la gestione dei rapporti con le banche, gli enti finanziari e quelli amministrativi.

Il Direttore partecipa, quindi, senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione. Il Direttore inoltre presiede il Comitato Tecnico.

Il Direttore può firmare la corrispondenza del Consorzio e gli atti inerenti alle funzioni indicate nel comma 1, salva altre-



sì la possibilità di ricevere specifiche deleghe per singoli atti o categorie di atti estranei a tali funzioni.-----

-----TITOLO VI-----

-----Scioglimento - Liquidazione-----

-----Art. 35 - Scioglimento e Liquidazione-----

Il Consorzio, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolto anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei consorziati. -----

In caso di scioglimento l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge. -----

Il patrimonio residuo, dopo la estinzione di tutte le passività e dedotto il capitale consorzio versato, sarà devoluto al fondo di garanzia interconsortile al quale il CONFIDI aderisce o, in mancanza, ai fondi di garanzia di cui all'art. 13, commi 20, 21, 25, e 28 del D.L. 269/2003 convertito in L. 326/2003.-

In ogni caso le obbligazioni assunte dai consorziati restano valide sino alla definizione di tutte le operazioni garantite dal Consorzio.-----

-----TITOLO VII-----

-----Clausola di conciliazione - Clausola compromissoria-----

-----Art. 36 - Clausola di conciliazione-----

Nelle controversie aventi a oggetto diritti relativi al rapporto consortile, comprese quelle relative alla validità ed efficacia delle delibere assembleari promosse da o contro i consorziati, ovvero da o contro il Consorzio, da amministratori o liquidatori o sindaci ovvero nei loro confronti verrà esperito un preventivo tentativo di conciliazione disciplinato dal regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Catanzaro.-----

Nel caso in cui il tentativo di conciliazione fallisca, le medesime controversie saranno risolte con arbitrato a norma del successivo art.37.-----

-----Art. 37 - Clausola compromissoria-----

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i consorziati, ovvero tra i consorziati e il Consorzio, nonchè quelle promosse da amministratori o liquidatori o sindaci ovvero nei loro confronti, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto con il consorzio, comprese quelle relative alla validità ed efficacia delle delibere assembleari, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto da tre arbitri nominati dalla Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro, che deciderà in via rituale e secondo diritto. Detto organo arbitrale sarà costituito ed agirà secondo il regolamento della "Camera Arbitrale di Catanzaro" che sarà in vigore nel momento in cui sarà attivato il procedimento. -----

Le controversie il cui valore non ecceda euro € 50.000,00



(cinquantamila/00) saranno risolte da un arbitro unico, nominato come previsto al precedente comma, secondo la procedura di Arbitrato Rapido della Camera Arbitrale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro, che decide in via rituale e secondo diritto.-----  
Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale o dell'unico arbitro vincoleranno le parti.-----

-----TITOLO VIII-----

-----Disposizioni generali e finali-----

-----Art. 38 - Regolamenti attuativi e tecnici-----

Il Consiglio di amministrazione approva uno o più regolamenti interni per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento del Consorzio.-----

I regolamenti indicati nei precedenti comma non possono contenere nuovi criteri e regole diverse da quelle statutarie inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra il Consorzio e i consorziati. Qualora li contengano i regolamenti devono essere approvati dall'Assemblea straordinaria dei consorziati.-----

-----Art. 39 - Rinvio-----

Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia di confidi e di consorzio cooperative.-----

F.to.-----


Francesco Mancini-----

Gianluca Perrella-----



Copia conforme all'originale,  
in più fogli muniti delle prescritte  
firme, ed ai suoi allegati, nei miei rogati.  
Catanzaro

- 2 FEB. 2011



A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The signature is cursive and appears to read 'G. P. M.'. The stamp is circular with a star in the center and some illegible text around the perimeter.